



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto
Ordinanza n. 22/2009

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Riposto:

- VISTO:** l'atto di concessione demaniale marittima rilasciata per atto formale n. 1713/07 del repertorio degli atti rilasciata in data 10/12/2007 dalla Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente alla Società Marina di Riposto Porto dell'Etna S.P.A. e relativa documentazione tecnica annessa ivi compreso il piano degli ormeggi;
- VISTO:** il proprio Decreto n. 08/2009 in data 11/06/2009 attraverso il quale è stato approvato **il regolamento di sicurezza del porto turistico "Marina di Riposto - Porto dell'Etna S.P.A."** annesso alla presente Ordinanza di cui ne costituisce parte integrante;
- VISTO:** il Decreto n. 01/1997 del Direttore Marittimo di Catania relativo al Pilotaggio temporaneamente obbligatorio nel Porto di Riposto;
- VISTO:** il parere reso in data 01/06/2009 dalla Corporazione dei Piloti di Catania in merito alla lunghezza massima delle unità in transito che possono essere ormeggiate in condizioni di sicurezza sul lato nord dello sporgente centrale del Porto Turistico Marina di Riposto Porto dell'Etna;
- VISTE:** le proprie Ordinanze n. 05/1992 e 16/2008 contenenti il regolamento del Porto di Riposto e relative varianti;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 03/2003 contenente il regolamento per le operazioni di bunkeraggio all'interno del Porto di Riposto;

VISTA : la propria Ordinanza n. 28/2008 contenente la disciplina delle operazioni di alaggio e varo nel Porto di Riposto;

VISTA: la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 15/2007 come modificata dall'Ordinanza n. 21/2009 ;

RITENUTO: necessario disciplinare le attività che si svolgono nell'ambito di detto porto turistico dal punto di vista della sicurezza della navigazione e portuale nonché da quello della tutela dell'ambiente marino da atti o fatti idonei a provocare l'inquinamento;

VISTA: la L. 27/12/1977 n. 1085 di ratifica ed esecuzione della *CONVENZIONE SUL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DEL 1972 PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE* firmata a Londra il 20 ottobre 1972 denominata **“COLREG 72”**;

VISTO: il D.Lgs. 171/2005 “Codice della Nautica da Diporto” e relativo D.M. 146/2008 attuativo dello stesso;

VISTA: la L. 979/1982 “ Legge sulla difesa del mare”;

VISTO: il D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico in materia Ambientale”;

VISTO: il D.lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”;

VISTI: gli articoli 16 – 17 – 30 – 62 – 81 – del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

VISTI : gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO ed ORDINA

Art. 1

È approvato il “Regolamento di sicurezza dell'approdo turistico Marina di Riposto Porto dell'Etna ” allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art. 3

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano all'interno delle aree in concessione alla Marina di Riposto "Porto dell'Etna" S.P.A. e specchi acquei contigui nonchè, in quanto compatibili, in tutte le aree portuali e specchi acquei del Porto di Riposto all'interno del quale saranno, altresì, utilizzati sistemi elettronici di controllo della velocità delle unità in transito.

Art. 4

Definizioni: ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza si intende per

- Società del Porto: Marina di Riposto "Porto dell'Etna" S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Direzione del Porto: Società del Porto ovvero colui o coloro che, in virtù di rapporto di dipendenza ovvero di rapporto contrattuale di collaborazione tecnica, agiscono in nome e/o per conto della Società del Porto indipendentemente dalla titolarità dei poteri di cui agli artt. 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213 del vigente Codice Civile.

Art. 5

I contravventori alla presente Ordinanza – oltre a essere responsabili civilmente e penalmente per i danni che possano derivare a persone e/o cose – saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dei pertinenti articoli del Codice della Navigazione e delle normative vigenti nelle rispettive materie.

Art. 6

La presente ordinanza ed annesso regolamento entrano in vigore immediatamente.

La stessa verrà pubblicata mediante affissione all'albo di questo ufficio e pubblicizzata nei modi di legge nonché inserita nel seguente sito web di quest'ufficio: www.capitanerie.it/riposto.

RIPOSTO, 13 Giugno 2009

IL COMANDANTE

T. V. (CP) Cesare Mariano SPEDICATO

*Firma autografa omessa ai sensi
del'art.3 del D.Lgsnr.39/1993*

Regolamento di sicurezza dell'approdo turistico Marina di Riposto

“Porto dell'Etna”

Articolo 1

(Campo di applicazione e normativa di riferimento)

1. Il presente Regolamento si applica all'interno dell'area in concessione alla Marina di Riposto Porto dell'Etna S.P.A. e specchio acqueo contiguo nonché, in quanto compatibile, in tutto il porto e specchio acqueo di Riposto ed intende regolamentare le funzioni di polizia e di sicurezza nonché di tutela dell'ambiente marino previste dal Codice della Navigazione e da altre leggi speciali di competenza dell'Autorità Marittima.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla vigente legislazione nazionale ed internazionale applicabile in materia.

Articolo 2

(Velocità di Manovra)

1. Tutte le unità, nell'esecuzione delle manovre di entrata ed uscita dal porto di Marina di Riposto, devono procedere con velocità di sicurezza, che comunque non potrà comunque essere superiore ai 3 (tre) nodi o stabilita dal Comandante della stessa tenuto conto dei seguenti elementi:
 - a) le condizioni meteo-marine al momento in atto;
 - b) le capacità evolutive della propria unità;
 - c) le dimensioni, il pescaggio e l'ampiezza del bacino portuale;
 - d) la presenza di traffico all'interno del bacino portuale;
 - e) la presenza di altre unità agli ormeggi;
 - f) ogni altro elemento che possa influenzare la sicura esecuzione della manovra.

2. Le unità in entrata ed in uscita dai citati bacini portuali, dovranno procedere, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella convenzione “COLREG 72”, mantenendo la propria dritta.

Articolo 3

(Divieti)

1. Negli specchi acquei portuali è fatto divieto a tutte le unità di:
 - a) transitare e stazionare in modo da intralciare le manovre delle altre unità e/o impedire l’operatività delle stesse;
 - b) mantenere in funzione i sistemi radar di bordo;
 - c) causare emissioni sonore e gassose inquinanti ;
 - d) lo scarico a mare di acque non depurate, sia nere che grigie, in porto e nella rada;
 - e) effettuare prove di macchina sugli ormeggi senza la preventiva autorizzazione della direzione del porto;
 - f) mantenere accesi i “fanali di via” durante l’ormeggio;
 - g) effettuare ogni tipo di evoluzione non connessa con le manovre di ormeggio in particolare per le barche a motore e moto d’acqua;
 - h) lavare le imbarcazioni con detersivi non biodegradabili;
 - i) lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro sia in mare che sulle banchine, moli e pontili, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 182/2003;
 - j) l’uso di impianti igienici di bordo che scaricano a mare, il lavaggio delle stoviglie sulle banchine, e qualsiasi attività che possa produrre inquinamento del suolo portuale e/o del mare;
 - k) dare fondo all’ancora all’interno dello specchio acqueo portuale, salvo i casi di forza maggiore.

Articolo 4
(Segnalamenti acustici)

1. L'uso dei segnali acustici (fischio, sirena, gong) è consentito nei casi previsti dal “Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare” ; all'infuori delle predette situazioni l'uso di tali apparecchiature sonore è vietato.
2. E' consentito l'utilizzo di tali segnalamenti alle unità in manovra, ed in occasione delle prove di funzionamento durante l'esecuzione delle visite di sicurezza.

Articolo 5
(Ormeggio)

Il comandante dell'unità deve:

1. ormeggiare in sicurezza la propria unità secondo le corrette norme marinaresche utilizzando cime e cavi di bordo in buono stato di manutenzione, di adeguate dimensioni, della cui efficienza e adeguatezza l'utente è responsabile in caso di eventuali danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o cedimento degli stessi;
2. provvedere al posizionamento di un sufficiente numero di parabordi di adeguate dimensioni e caratteristiche;
3. consegnare alla Direzione dell'approdo una copia delle chiavi d'accesso dell'imbarcazione nel caso in cui la stessa rimanga incustodita all'ormeggio.

Articolo 6
(Servizi Portuali)

1. Le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità devono essere effettuate con modalità coerenti con l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione e delle operazioni stesse.
2. Nel porto di Marina di Riposto le suddette operazioni sono svolte con il necessario ausilio del personale dipendente della Società appositamente addetto.

3. In presenza di situazioni particolari che possano essere pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione, del porto o della pubblica incolumità come, ad esempio, l'imperversare di condizioni meteomarine particolarmente avverse, il Comandante dell'unità e la Direzione del Porto sono responsabili del rinforzo degli ormeggi.
4. Il Comandante dell'unità all'ormeggio deve assicurare alla Direzione del porto la pronta rintracciabilità telefonica per eventuali situazioni di pericolo.

Articolo 7

(Palombari e sommozzatori)

1. Qualsiasi attività da compiersi nel porto di Marina di Riposto e nelle zone adiacenti, con l'impiego di palombari o sommozzatori, è soggetta alla preventiva autorizzazione della Direzione della Marina da rilasciarsi previo nulla-osta dell'autorità marittima.
2. I palombari ed i sommozzatori in servizio locale autorizzati ad operare nel porto di Marina di Riposto, sono esclusivamente quelli iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 205 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione e del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio, n. 47.

Articolo 8

(Inquinamento)

1. Fatta salva l'applicazione delle norme contenute nell'Ordinanza n. 16/2008 di questo Ufficio Marittimo nonché delle norme di legge vigenti in materia ed indipendentemente dalle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore, l'eventuale scarico in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti oleosi, dovrà essere eliminato nel più breve termine possibile, a cura ed a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi delle dotazioni antinquinamento eventualmente presenti presso il Marina o di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica, si procederà a norma di legge a spese del responsabile.

Articolo 9
(Balneazione)

1. E' proibito effettuare bagni di mare in tutti gli specchi acquei portuali.

Articolo 10
(Pesca ed Immersioni)

1. La pesca sia professionale che sportiva che subacquea è vietata in tutto l'ambito portuale di Riposto.
2. E', altresì, vietata l'immersione a scopo sportivo- ricreativo.

Articolo 11
(Posti di ormeggio al transito)

1. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di formalità obbligatorie da espletarsi all'arrivo e partenza delle navi nonché di quelle in materia doganale, sanitaria, fiscale, è consentito, previa domanda di accosto, l'ormeggio alle unità da diporto in transito, di lunghezza f.t. non superiore a mt. 75, presso il lato nord dello sporgente centrale del Porto turistico Marina di Riposto. Eventuali deroghe relative alla dimensioni massime dovranno essere espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima.
2. La Direzione del Porto dovrà garantire e verificare che le modalità di ormeggio di unità di determinate dimensioni siano tali da non ostacolare la manovra, il transito, l'ormeggio di altre unità in transito ovvero ormeggiate negli specchi acquei esterni a quelli in concessione.
3. Fatto salvo il potere di questa Autorità Marittima di emanare i provvedimenti in materia di sicurezza della navigazione e portuale previsti dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Attuazione, la Direzione del Porto e/o il comandante dell'unità valuterà, nel caso di avverse condizioni meteo-marine, la possibilità di impedire l'ingresso ovvero di disporre manovre, ivi compreso l'allontanamento dell'unità dalla banchina, finalizzate alla messa in sicurezza della stessa informandone questa Autorità Marittima.

4. Ai sensi e per gli effetti del Decreto n. 01/97 del Direttore Marittimo di Catania, è obbligatorio il pilotaggio per le navi in entrata ed uscita superiori a 500 tonnellate di stazza lorda (GT). Si fa rinvio alle disposizioni contenute nel precitato Decreto n. 01/97 per tutto quanto non espressamente disciplinato attraverso il presente provvedimento.
5. L'Utente che utilizza l'ormeggio al transito è comunque vincolato al rispetto delle regole previste nel presente regolamento.
6. Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria.

Articolo 12

(Antincendio)

1. Fatta salva l'applicazione delle norme contenute nella monografia antincendio approvata da questa Autorità Marittima con Decreto n. 02/2001 la Società del Porto dispone di un'appropriata attrezzatura di impianti fissi e mobili per potere intervenire in ogni caso di incendio o di grave inquinamento.
2. La predetta Società ha, comunque, l'obbligo di rinnovare alla prevista scadenza il "certificato prevenzione incendi" rilasciato dal competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco e di produrne copia a questa Autorità Marittima.
3. Le unità ormeggiate devono, in ogni caso, essere dotate degli obbligatori sistemi di sicurezza e l'Utente, anche temporaneo, deve diligentemente e scrupolosamente osservare ogni precauzione al fine di evitare qualsiasi incidente che possa provocare incendi, inquinamento o altri danni.
4. Le immediate operazioni di intervento e di coordinamento in caso di incendio saranno di competenza della Direzione del Porto la quale deve informare immediatamente questa Autorità Marittima e, contestualmente, i Vigili del Fuoco.
5. A tal proposito, la Società del Porto è tenuta a redigere idoneo piano operativo antincendio contenente le procedure da espletare in tale caso nonché l'elenco nominativo del personale dipendente incaricato del pronto intervento e relative mansioni. Il piano in parola, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato, deve essere prodotto a questa Autorità Marittima, ai fini dell'approvazione, nonché al competente Comando Vigili del Fuoco.
6. E', comunque, obbligo della Società del Porto la sistemazione nei pressi delle banchine e pontili di idranti nonché, se del caso, di estintori a polvere, in numero

proporzionale all'estensione dei predetti punti d'ormeggio. L'efficienza e funzionalità degli stessi sarà testata e collaudata ai sensi della normativa vigente.

Articolo 13

(Operazioni di bunkeraggio)

1. Le operazioni di bunkeraggio all'interno dell'approdo turistico Marina di Riposto sono disciplinate, per gli aspetti relativi alla sicurezza, dall'Ordinanza n. 03/2003, di quest'Ufficio Circondariale Marittimo, contenente il regolamento per le operazioni di bunkeraggio all'interno del Porto di Riposto, nonché dalle disposizioni normative in vigore.

Articolo 14

(Ispezioni)

1. La Direzione del Porto dovrà sottoporre eventuali situazioni salienti, in particolare relative alla materia della sicurezza della navigazione e della sicurezza portuale, all'attenzione dell'Autorità Marittima. Questa, qualora sussistano fondati motivi, potrà disporre delle ispezioni a bordo delle unità, eventualmente avvalendosi del responsabile dell'approdo. I comandanti delle imbarcazioni all'ormeggio risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le normative vigenti, saranno perseguiti secondo quanto da esse previsto.
2. E' fatto obbligo alla Società del Porto di ispezionare, avvalendosi di personale qualificato, con cadenza annuale, le catenarie, "corpi morti" e gavitelli utilizzati per l'ormeggio producendo a questa Autorità Marittima le pertinente documentazione comprovante lo stato di efficienza delle stesse.
3. E' fatto, altresì, obbligo alla Società del Porto di garantire e verificare che le unità siano ormeggiate conformemente al piano degli ormeggi, di cui alla concessione demaniale marittima richiamata in epigrafe, in relazione alle dimensioni delle stesse nonché agli specchi acquei necessari all'effettuazione di manovre di entrata, uscita, ormeggio e disormeggio in condizioni di sicurezza.

Articolo 15
(Assicurazione)

1. L'unità dell'utente dovrà essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi.
2. L'approdo segnalerà alla competente Autorità Marittima le imbarcazioni prive di copertura assicurativa. I comandanti, conduttori delle medesime incorreranno in tal caso nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di assicurazioni.

Articolo 16
(Operazioni di alaggio e messa a mare di unità)

1. Le operazioni di alaggio e varo e/o messa a mare di unità sono disciplinate, relativamente agli aspetti di sicurezza, dalle norme contenute nell'Ordinanza n. 28/2008 di quest'Ufficio Circondariale Marittimo nei limiti della loro compatibilità ed applicabilità all'approdo turistico "Marina di Riposto Porto dell'Etna".

Articolo 17
(Accesso e transito pedonale e veicolare)

1. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di circolazione stradale, la Società del Porto dovrà porre in essere ogni idonea azione, accorgimento e misura, ivi compreso l'apprestamento di servizi di sicurezza da parte di personale dipendente, atta a prevenire eventi pregiudizievoli per l'incolumità dei fruitori, visitatori, avventori degli esercizi commerciali derivanti sia dalla circolazione di veicoli nonché da fatti di qualsivoglia natura all'interno dell'area in concessione. E', comunque, obbligo dei conducenti autovetture o motocicli transitare con estrema prudenza e non eccedere, comunque, la velocità di 5 Km h ovvero "passo d'uomo".
2. Nelle aree del contiguo cantiere navale nonché in aree di sosta di eventuali unità a secco, ancorchè esterne al cantiere, è' fatto divieto di sosta e transito ai non addetti ovvero a coloro che non siano autorizzati dalla Direzione del Porto. A tal'uopo, la Direzione del Porto deve provvedere a posizionare idonea segnaletica monitoria, con adeguata illuminazione notturna, recante i divieti di cui al comma precedente nonchè provvedere a transennare adeguatamente le aree in concessione esterne al cantiere nautico all'interno delle quali vi dovessero trovarsi in sosta, anche se temporaneamente, unità a secco.

Articolo 18

(Accesso, sosta, transito in banchina e pontili)

1. E' fatto divieto di accesso, sosta, transito pedonale e veicolare all'interno delle banchine e pontili a coloro che non siano autorizzati dalla Direzione del Porto.
2. E' fatto obbligo a chiunque, ad eccezione di coloro i quali debbano salire a bordo delle unità in quanto proprietari, conduttori, comandanti ovvero membri degli equipaggi delle stesse nonché di coloro i quali siano autorizzati dalla Direzione del Porto, di tenersi alla distanza di sicurezza, delimitata da strisce di colore giallo, dal ciglio banchina che deve essere adeguatamente segnalato anche in orari notturni attraverso idonei sistemi di illuminazione. A tal' uopo, la Società del Porto dovrà posizionare idonea cartellonistica monitoria, con adeguata illuminazione notturna, recante i divieti e le prescrizioni contenuti nel presente articolo.
3. E' fatto, altresì, divieto, ai non addetti, di sostare in prossimità di bitte e cavi di ormeggio in tensione.
4. E', comunque, obbligo della Società del Porto predisporre idoneo servizio di sicurezza all'ingresso dei pontili e banchine incaricato di sorvegliare sull'accesso pedonale e/o veicolare nonché di porre in essere ogni idonea azione atta a prevenire eventi pregiudizievoli per l'incolumità di quanti dovessero accedervi e/o sostarvi.

Articolo 19

(Disposizioni finali)

1. Le norme contenute nel presente regolamento, emanate ai soli fini della sicurezza della navigazione, portuale e di tutela dell'ambiente marino, non esimono la Società del Porto dall'obbligo di munirsi di ogni autorizzazione e/o nulla-osta e/o concessione dovesse essere necessaria ai fini dell'esercizio delle attività di che trattasi.
2. L'Amministrazione marittima rimane, comunque, manlevata da qualsivoglia tipo di responsabilità per atti o fatti avvenuti in conseguenza ovvero in occasione dell'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento.

RIPOSTO lì 11 Giugno 2009

IL COMANDANTE
T. V. (CP) Cesare Mariano SPEDICATO

*Firma autografa omessa ai sensi
del'art.3 del D.Lgsnr.39/1993*